

TI_GERICHTE 15.2022.103 vom 21. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.103

FR: TI_GERICHTE 15.2022.103 du 21 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.103 del 21 novembre 2022

Regeste

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Contestazione dell'ammontare dei pagamenti eseguiti

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente si duole che l'ex moglie non ha comunicato all'UE tutti i pagamenti da lui eseguiti, allegando che il saldo effettivo del suo debito ammonta a circa fr. 1'200.– e non a fr. 4'066.65.

E. 3

Orbene, l'autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è data la via giudiziaria riservata dall'art. 17 cpv. 1 LEF – bensì solo sulla regolarità formale della procedura esecutiva. Nel caso in cui, come nella fattispecie, l'escutente fonda la propria pretesa su un titolo di rigetto definitivo, ossia su una decisione esecutiva (art. 80 LEF), le censure di diritto materiale, se riguardano fatti verificatisi “dopo” la decisione invocata quale titolo di rigetto, devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto dell'opposizione (art. 81 LEF; DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), fatta salva in seguito la via dell'annullamento dell'esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) od ordinaria (art. 85 a LEF), in particolare quando l'escusso intenda dimostrare eventuali pagamenti successivi alla decisione di merito fatti in mano dell'escusso, che quest'ultimo non ha comunicato o ha rifiutato di comunicare all'ufficio d'esecuzione (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022 consid. 2.2 e il rinvio). Nel caso in cui le parti divergono sull'ammontare dei pagamenti, spetta pertanto al giudice determinarsi in merito e non all'ufficio d'esecuzione né all'autorità di vigilanza. Il ricorso è di conseguenza irricevibile.

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie

nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.